

24 DIC. 2021

## COMUNE di AQUILEIA

Provincia di Udine

PROT. N. \_\_\_\_\_  
CAT./ITT. \_\_\_\_\_  
UFFICIO U.RAG. U.SEG-RET. 1A

U.SIND. U.SEG-R.

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:** "DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 27.08.2021 AVENTE AD OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2022 2023.". APPROVAZIONE IN SANATORIA".

Il Revisore dei Conti del Comune di Aquileia, dott. Marcello Giorda,

**Ricevuta** in data 23.12.2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario la bozza della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 27.08.2021 AVENTE AD OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2022 2023.". APPROVAZIONE IN SANATORIA".

**Preso atto** di quanto riportato nella proposta di deliberazione e in particolare che:

- con deliberazione n. 125 del 27.08.2021 la Giunta comunale approvava, ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, la variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- che, su tale variazione, il sottoscritto Revisore esprimeva parere favorevole;
- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 57 del 15.11.2021, ratificava la deliberazione giuntale n. 125 del 27.8.2021 oltre i 60 giorni, in considerazione di quanto disposto dall'art. 109 del DL 18/2020 e dei pareri di: Anci Lombardia di data 10 aprile 2020 e di ComPa, Fondazione ANCI, prot. n. 17977 (risposta del 14.05.2020);

**Vista** la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione – prot. n.10754 del 16.12.2021 del Comune di Aquileia - in merito alla mancata ratifica della deliberazione giuntale nel termine di 60 giorni previsto dall'art.175 comma 4 del TUEL;

**Preso atto** del contenuto della suddetta nota e quindi della disamina dei pareri circa l'applicabilità o meno dell'art. 109 del D.L. 108/2020 nonché delle conclusioni cui perviene l'Ente regionale che così si esprime:

*"... pur avendo il Comune di Aquileia agito in base ad un parere, si ritiene che lo stesso debba operare in sanatoria riportando la questione all'attenzione del Consiglio comunale entro il 31 dicembre, alla luce della diversità di interpretazione dell'art. 109 della legge 27/2020 di cui si è dato conto ed in base alla quale la norma anzidetta risulterebbe applicabile solo alle Regioni";*

**Preso atto** che l'amministrazione del Comune di Aquileia ritiene di accogliere l'indicazione contenuta nella nota inviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quindi intende sottoporre al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il contenuto della deliberazione giunta n. 125 del 27.08.2021 al fine di sanare i rapporti giuridici derivanti dalla variazione non ratificata nei tempi;

**Preso atto** dell'orientamento dell'Ente regionale a non considerare debiti fuori bilancio le obbligazioni giuridiche sorte in forza di variazioni non ratificate nei tempi;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ricordato** che sulla **VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2022 2023** il sottoscritto Revisore, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha già espresso parere favorevole;

**l'Organo di Revisione del Comune di Aquileia**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 27.08.2021 AVENTE AD OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2022 2023.". APPROVAZIONE IN SANATORIA".**

Aquileia, 24 dicembre 2021.

Il Revisore dei Conti  
Marcello GIORDA

